Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1963, n. 1004.

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordata, nella misura dell'88 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, numero 836, è accordato nella misura del 95 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 4.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 31 agosto 1963 presso viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite.

Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

Art. 5.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 4 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso. Anche in tal caso spetta l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 6.

Qualora il produttore viticultore provi nei modi consentiti dalla legge, anche contro le risultanze scritte, che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge è stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 4, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.

Art. 7

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore ad un terzo per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

Art. 8.

La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus,* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — MEDICI — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Approvazione del regolamento per l'esercizio del Deposito franco di Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico di leggi sui Depositi franchi, approvato col regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1950, con il quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo è stata autorizzata ad istituire nel porto di Palermo un Deposito franco;

Visto il regolamento per il suddetto Deposito franco proposto dalla stessa Camera di commercio, industria e agricoltura con la deliberazione n. 42, del 28 marzo 1963

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento, composto di 48 articoli, per l'esercizio del Deposito franco istituito nel porto di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica citato nelle premesse, proposto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo con la deliberazione n. 42, del 28 marzo 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente nel Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1963, n. 19, concernente la composizione del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Vista la lettera del Ministero dell'industria e del commercio n. 2985 del 27 maggio 1963 relativa alla designazione del dott. Guido Giorgi, direttore generale del Commercio interno, quale rappresentante della citata Amministrazione in seno al predetto Comitato, in sostituzione del dott. Franco Marinone e del dottor Enrico Gambelli, ispettore generale, in caso d'impedimento del dott. Giorgi, in sostituzione del dott. Luigi Cantamaglia;

Decreta:

Il dott. Guido Giorgi, direttore generale del Commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio, ed il dott. Enrico Gambelli, ispettore generale, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, in sostituzione rispettivamente del dott. Franco Marinone e del dott. Luigi Cantamaglia, destinati ad altri incarichi.

Il decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1963
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 12. — MEROLLA

(7251)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1963.

Declassificazione da provinciale e classifica fra le comunali del tronco stradale già appartenente alla strada provinciale Varese-Luino compreso fra le progressive km. 1 + 336 e km. 4 + 308 in comune di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 2 dicembre 1961, n. 158, con la quale l'Amministrazione provinciale di Varese ha chiesto che ai sensi della citata legge n. 126 sia declassificato da provinciale a comunale il tronco di strada già appartenente alla strada provinciale « Varese-Luino » compreso fra le progressive km. 1+336 (viale Ippodromo) e km. 4+308 (inizio traversa di Fogliaro) per lo sviluppo di km. 2+972;

Visto il voto 25 maggio 1963, n. 119, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che il suddetto tronco stradale può essere declassificato da provinciale e classificato comunale ai sensi della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco stradale di cui alle premesse è declassificato da provinciale e classificato comunale ed è incluso nell'elenco delle strade del comune di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7197)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1963.

Classificazione fra le comunali di quattro strade del comprensorio di bonifica di Tombolo in comune di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 15 gennaio 1962, n. 88/27, con la quale il comune di Pisa ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle sottoelencate

strade ricadenti nel comprensorio della bonifica di Tombolo:

a) Vione della Bigattiera km. 5+620;

b) Vione del Fortino km. 5+620,

c) Vione del Vannini o delle Capanne Bruciate km. 5+950;

d) Vione di Pineta km. 6+500;

Visto il voto 18 giugno 1963, n. 1130, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di cui alle premesse, ricadenti nel comprensorio della bonifica di Tombolo sono classificate comunali e sono incluse nell'elenco del comune di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7198)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1963.

Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Torino;

Vista la nota n. 7193 dell'11 novembre 1961, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Torino è rinnovata come segue:

Maggio cav. Ottavio, Lamanna dott. Riccardo, Nicola cav. Ermete, Steffenino Giuseppe e Rebaudengo Vittorio, in rappresentanza degli industriali;

Muraro prof. Giuseppe, Lo Piano dott. Virgilio, Bussolino Raffaele, Marietta Francesco e Molino Amedeo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 22 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7216)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1961 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Massa Carrara presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Masini dott. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Trombella dott. Celso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Masnata ing. Ernesto, rappresentante del Genio civile;

Fabrizi rag. Vittorio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bertini dott. Ranieri, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fortunati Cesare, Della Maggesa Luciano, Cordiviola Piero, Pellini Graziano, Bertoncini Marino, Leonardi Augusto Cesare e Biggi Leo Napoleone, rappresentanti dei lavoratori;

Borgioli cav. Mauro, De Sensi dott. Francesco, Evangelisti Emilio e Ancillotti Roberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pennoni Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7232)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1963.

Modifiche allo statuto sociale dell'Associazione generale delle cooperative italiane.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1961, con cui è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Associazione generale delle cooperative italiane, con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto;

Vista l'istanza 16 luglio 1963, con la quale la suddetta Associazione generale delle cooperative italiane ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche statutarie deliberate dall'assemblea generale dell'Associazione stessa, nella riunione del 14 luglio 1963;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, in data 23 luglio 1963;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli dello statuto dell'Associazione generale delle cooperative italiane appresso indicati, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 1, comma secondo. — L'Associazione ha sede in Roma ed ha Federazioni provinciali e regionali.

Per quanto concerne la Sicilia, la Sardegna e le altre Regioni a statuto speciale le Federazioni provinciali e regionali hanno autonomia amministrativa ed economica.

Art. 2, lettera *c*). — *c*) esercitare la rappresentanza e la tutela morale ed economica in Italia e all'estero degli Enti cooperativi aderenti e dei loro consociati;

Art. 3, comma secondo. — Gli Enti associati si raggruppano in Associazioni di categoria.

Art. 5. — Le Federazioni di cui all'art. 1 costituiscono l'organizzazione periferica dell'Associazione.

Esse svolgono la loro attività in conformità degli scopi e delle finalità dell'Associazione nazionale nello ambito della rispettiva circoscrizione, ed esplicano territorialmente i compiti dalla legge attribuiti all'Associazione.

Le Federazioni hanno propria amministrazione, con autonomia patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni.

L'ordinamento e l'amministrazione delle Federazioni sono regolati dagli statuti deliberati dai rispettivi congressi. Le disposizioni di tali statuti non possono essere contrarie alle norme del presente statuto nè a quelle del regolamento generale dell'Associazione.

Art. 6, lettera *e*). — Viene aggiunta la lettera:

e) abbonamento al giornale dell'Associazione.

Art. 7, comma secondo. — Gli Enti associati avranno diritto a condizioni di favore:

a) alla pubblicazione dei bilanci e di tutti gli atti e notizie che si desidera rendere pubblici a mezzo della stampa dell'organizzazione;

b) alla fornitura di pubblicazioni, stampati, ecc., in vendita presso l'Associazione.

Art. 10, n. 3). — 3) eleggere il presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale e il Collegio dei probiviri, nonchè i presidenti del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri.

Art. 11, comma primo. — L'assemblea generale si riunisce di regola ogni anno in Roma, anche fuori della sede sociale o nella città scelta dal Consiglio direttivo.

Art. 12. — L'assemblea generale si riunisce altresì ogni qualvolta a giudizio del Consiglio direttivo lo richiedano gli interessi dell'Associazione o ne sia fatta apposita domanda motivata da un quinto degli Enti associati.

Art. 14. — Il Consiglio direttivo è composto dal presidente eletto dall'assemblea, da ventiquattro membri elettivi e da un rappresentante di ogni Associazione di categoria.

Le Associazioni di categoria eleggono il loro rappresentante a norma del proprio statuto.

Art. 15, comma primo. — Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione nomina nel suo seno da due a quattro vicepresidenti, tre membri del Comitato esecutivo, nonchè, eventualmente, un segretario generale.

Art. 15, comma secondo. — (Soppresso).

Art. 15, comma quinto. — Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e le sue adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Deve essere convocato dal presidente se ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri.

Art. 16. — Spetta al Consiglio direttivo:

1) stabilire il numero e l'organizzazione delle Associazioni di categoria;

2) fissare le direttive per l'amministrazione della Associazione e approvare il bilancio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

3) istituire le sedi secondarie, riconoscere le Federazioni di cui all'art. 1 e fissarne le circoscrizioni;

i numeri 4), 5), 6), 7) sono rimasti invariati.

Art. 19, comma primo. — Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dai vicepresidenti, da tre consiglieri nominati ai sensi dell'art. 15 e dai rappresentanti delle associazioni di categoria, membri del Consiglio direttivo, nonchè dal segretario generale se nominato.

Art. 19, comma terzo. — Il Comitato esecutivo si riunisce di regola ogni due mesi.

Art. 20, comma terzo. — I vicepresidenti svolgono i compiti che sono loro affidati dal Comitato esecutivo.

Art. 21, comma secondo. — Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto in apposito registro lo inventario, che dovrà essere allegato al bilancio.

Art. 24. — Il bilancio preventivo, dovrà, tre mesi prima dell'apertura dell'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Comitato esecutivo.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato a cura del Comitato esecutivo non più tardi di tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame del Collegio sindacale prima di essere presentato al Consiglio direttivo e alla approvazione dell'assemblea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo per i servizi aerei tra l'Italia ed il Giappone, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

Il 26 luglio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 1963, n. 604, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo per i servizi aerei tra l'Italia ed il Giappone, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

In conformità al disposto dell'art. 18 il suddetto Accordo è entrato in vigore il 26 luglio 1963.

(7252)

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

Il 25 luglio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 marzo 1963, n. 534, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

In conformità al disposto dell'art. 29 la suddetta Convenzione è entrata in vigore il 25 luglio 1963.

(7253)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima l'8 aprile 1961

Il 24 luglio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 gennaio 1963, n. 35, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima l'8 aprile 1961.

In conformità al disposto dell'art. 14 il suddetto Accordo è entrato in vigore il 24 luglio 1963.

(7254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.16843/10089.G. 85 (14) in data 24 luglio 1963, la Sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signora Carolina (Lina) Gasparini, con testamento olografo in data 25 maggio 1961, pubblicato per atto notaio dott. Mario Froglia il 26 settembre 1961 al n. 48160 e registrato a Trieste il 28 settembre 1961 al n. 1201, consistente in un cinquantesimo dei beni alla *de cuius* appartenenti, al netto dei vari legati pure disposti col citato testamento da destinarsi alla « Casa di ricovero per per animali di Trieste ».

(7258)

Autorizzazione al comune di San Leonardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1963, il comune di San Leonardo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.133.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7277)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1963, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3817 della *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 luglio 1963.

(7278)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio successivo, è stato respinto un ricorso straordinario proposto dall'operatore tecnico di 1ª classe nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici Barone Giuliano, avverso il decreto ministeriale 1º luglio 1959, con cui fu inflitta al medesimo la riduzione di un decimo della mensilità di stipendio per la durata di un mese, ai sensi dell'art. 80 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(7260)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano

Con decreto ministeriale n. 3032 in data 6 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1963 al registro n. 33, foglio n. 112, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano.

E' esclusa dal piano la parte interessante:

1. La zona di espansione e dell'annessa strada in località Cupa San Pasquale e via Colori (particella 23);
2. Casa Guarino (particella n. 746);
3. Chiesa Santissima Annunziata;
4. Zona di espansione in proprietà de Rogatis prospiciente la via Sant'Angelo.

Sono stati confermati i limiti di altezza previsti dal piano ed è stata respinta l'opposizione presentata dal sig. De Bellis Francescantonio.

Il termine entro il quale dovrà essere attuato il piano e dovranno essere compiute le relative espropriazioni è fissato in anni due.

(7239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1963

1 Dollaro USA	620,855
1 Dollaro canadese	573 —
1 Franco svizzero	143,827
1 Corona danese	89,92
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	119,625
1 Fiorino olandese	172,112
1 Franco belga	12,449
1 Franco francese	126,704
1 Lira sterlina	1738,725
1 Marco germanico	155,77
1 Scellino austriaco	24,062
1 Escudo Port.	21,68

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di: Bologna (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti) della classe I A; Trani (Bari); Brescia; Ancona e Vercelli della classe I B; e dei seguenti comuni: Finale Ligure (Savona); Piombino (Livorno); Marino (Roma); Ostuni (Brindisi) della classe II.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le seguenti segreterie generali

Comuni della classe I *A*: Bologna (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti);

Comuni della classe I *B*: Trani (Bari), Brescia, Vercelli; Ancona;

Comuni della classe II: Finale Ligure (Savona); Piombino (Livorno); Marino (Roma); Ostuni (Brindisi);

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie dei seguenti comuni: Bologna (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti) della classe I *A*; Trani (Bari); Brescia Ancona e Vercelli della classe I *B*; e dei seguenti comuni: Finale Ligure (Savona); Piombino (Livorno); Marino (Roma); Ostuni (Brindisi) della classe II.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di II classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 25 settembre 1963, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni cha ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato. dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dallo allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 24 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(7243)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 18 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso a otto borse di studio da conferire a laureati che intendessero compiere un corso di studio e di informazione per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1963, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 24 aprile 1963, con il quale è stato riaperto di novanta giorni — limitatamente alle borse di studio per l'interno — il termine di ammissione al concorso di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale anzidetto;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 del bando di concorso;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione numero 2810 in data 21 maggio 1963, concernente la designazione dei docenti universitari da chiamare a far parte della predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle borse di studio di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Focaccia on. sen. prof. Basilio, ordinario di elettrotecnica presso l'Università di Roma.

Membri:

Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali presso l'Università di Roma;

Silvetroni prof. Paolo, ordinario di chimica generale ed inorganica presso l'Università di Perugia;

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 2.

Il dott. Attilio Scarnicchia, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1962-1963.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 20

(7267)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 210 del 9 febbraio 1963 col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 694 dell'11 maggio 1963;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 12 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Del Greco Eugenio	punti	52,420 su 100
2. Vicini Antonio	»	48,310 »
3. Romano Renzo	»	47,155 »
4. Patini Roberto	»	46,183 »
5. Lancia Vincenzo	»	45,720 »
6. Zampetti Giorgio	»	45,500 »
7. Mollica Antonio	»	44,107 »
8. Travaglini Giancarlo	»	44,000 »
9. Cappella Domenico	»	43,500 »
10. D'Aiuto Ludovico	»	40,000 »
11. Meliota Oronzo	»	38,700 »
12. Buda Carlo	»	37,456 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 19 luglio 1963

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1043 in data odierna col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1962, nel Consorzio tra i comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio e condotta unica del comune di Picinisco;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 12 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Del Greco Eugenio: Consorzio tra i comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio;

2) Vicini Antonio: condotta unica comune di Picinisco

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 19 luglio 1963

Il veterinario provinciale: BALDONI

(7040)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.